

## SEZIONE I

### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2020, n. 25

**Intervento finanziario straordinario per il superamento dell'emergenza conseguente agli eventi meteorologici eccezionali relativi ai mesi di novembre e dicembre 2019. Modifiche alla l.r. 79/2019.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

#### SOMMARIO

#### PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 79/2019

Art. 2 - Disposizione finanziaria

Art. 3 - Entrata in vigore

#### PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020);

Considerato che:

1. Il territorio regionale è stato colpito nel mese di dicembre 2019, segnatamente nei giorni 2, 21 e 22, dal susseguirsi di eccezionali ed intensi fenomeni idrogeologici con livelli straordinari di piogge associati a fulminazioni e raffiche di vento, tali da determinare esondazioni di corsi d'acqua del reticolo idraulico, anche minore, e criticità di funzionamento nei sistemi di drenaggio urbano, con conseguenti allagamenti di intere frazioni e aree produttive, smottamenti e attivazione di movimenti franosi, danneggiamento di infrastrutture viarie, soprattutto provinciali e comunali, reticolo

idraulico, fognature, nonché danni diffusi al patrimonio pubblico e privato;

2. A seguito di tali eventi eccezionali, il Presidente della Giunta regionale ha dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della l. r. 67/2003, rispettivamente con il decreto 5 dicembre 2019, n. 178 (Evento meteorologico 2 dicembre 2019. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. a) L.R. 67/2003), ed il decreto 23 dicembre 2019, n. 193 (Eventi meteorologici dei giorni 21 e 22 dicembre 2019. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett.a) L.R. 67/2003);

3. In attuazione della l.r. 67/2003 ed ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R, sono stati individuati i comuni interessati dalle dichiarazioni di emergenza sopracitate, rispettivamente con deliberazioni della Giunta Regionale 16 dicembre 2019, n. 1600 (DPGR 178/2019. Eventi meteorologici del 2 dicembre 2019. Individuazione dei Comuni colpiti) e 22 dicembre 2019, n. 1665 (DPGR 193/2019. Eventi meteorologici dei giorni 21 e 22 dicembre 2019. Individuazione dei comuni colpiti e assegnazione risorse);

4. In analogia a quanto disposto dall'articolo 2 della l.r. 79/2019 per gli eventi eccezionali verificatisi nel mese di novembre 2019, si rende necessario porre in essere un intervento legislativo urgente al fine di estendere detta norma anche agli eventi di dicembre 2019, senza nuovi o maggiori oneri sul bilancio regionale;

5. Al fine di consentire l'immediata applicazione delle disposizioni della presente legge, occorre prevederne l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

#### Art. 1

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 79/2019

1. La rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020), è sostituita dalla seguente: "Intervento finanziario straordinario per il superamento dell'emergenza conseguente agli eventi meteorologici eccezionali relativi ai mesi di novembre e dicembre 2019".

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 79/2019, dopo le parole: "del mese di novembre" sono inserite le seguenti: "e del mese di dicembre".

3. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 79/2019, dopo le parole: "gli interventi urgenti e necessari" sono inserite le seguenti: "eseguiti dagli enti locali, dalle strutture regionali o dai consorzi di bonifica".

## Art. 2

## Disposizione finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## Art. 3

## Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 20 aprile 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15.04.2020.

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge della Giunta regionale** 24 febbraio 2020, n. 57

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 3 marzo 2020, n. 447

**Proponenti:**

**Presidente** Enrico Rossi

**Assessore** Federica Fratoni

**Assegnata** alla 4<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 10 aprile 2020

**Approvata** in data 15 aprile 2020

**Divenuta** legge regionale 16/2020 (atti del Consiglio)

**AVVERTENZA**

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informativo alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale.

Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79

**LEGGE REGIONALE 20 aprile 2020, n. 26**

**Prime misure a sostegno di interventi edilizi per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici. Estensione del fondo di garanzia di cui all'articolo 103 della l.r. 66/2011.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**SOMMARIO****PREAMBOLO**

Art. 1 - Estensione del fondo di garanzia di cui all'articolo 103 della l.r. 66/2011 a sostegno di interventi edilizi per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici

Art. 2 - Durata del fondo

Art. 3 - Norma finanziaria

Art. 4 - Entrata in vigore

ALLEGATO A - Elenco dei comuni con elevata intensità massima attesa (art. 1, comma 1)

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m) e v), dello Statuto;

Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e, in particolare, l'articolo 16, comma 1 quinquies;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e